

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5757 del 09/10/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. 21/2004 Societa' TAROPOL s.r.l. di Soragna (PR), Via Diolo, 57/A. Aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2024-1636 del 21/03/2024 e s.m.i. per modifica non sostanziale per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide (Punto 4.1 h dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5995 del 09/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno nove OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 **Società TAROPOL s.r.l.** di Soragna (PR), Via Diolo, 57/A. Aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2024-1636 del 21/03/2024 e s.m.i. per modifica non sostanziale per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide (Punto 4.1 h dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2024-1636 del 21/03/2024 e s.m.i.;

Vista la comunicazione presentata il 16/07/2025, di modifica dell'atto di **DET-AMB-2024-1636 del 21/03/2024 e s.m.i.** per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide (Punto 4.1 h dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al PG/2025/127815 del 16/07/2025;

Evidenziato che la modifica attiene in particolare a:

1. installazione di un ossidatore termico rigenerativo (RTO) che andrà a sostituire l'attuale sistema di abbattimento ad umido degli sfiati dei reattori di polimerizzazione (E65), con la finalità dell'adeguamento dell'impianto Taropol alle richieste del BAT reference document "*Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector*" (WGC) relativo alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
2. adozione di modalità alternativa di fusione del DMT (Dimetiltereftalato) utilizzando la capacità termica del serbatoio F500, già adibito allo stoccaggio del DMT liquido a condizioni controllate, attraverso l'introduzione dosata di Dimetiltereftalato solido nella fase liquida.

Viste:

- la richiesta di parere formulata dalla scrivente Agenzia agli Enti interessati, PG/2025/146400 del 13/08/2025;
- la richiesta integrazioni inviata al Gestore da parte della scrivente Agenzia, PG/2025/157753 del 05/09/2025;
- le integrazioni inviate dal Gestore tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna e assunte con PG/2025/172317 del 30/09/2025;

Tenuto conto del parere favorevole condizionato espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, prot. 14265 del 7/10/2025 assunto agli atti di Arpae al PG/2025/176918 del 07/10/2025;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

Tenuto conto inoltre della relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale, conservata in atti al PG/2025/176049 del 06/10/2025, con la quale sono stati evidenziati gli elementi relativi alla valutazione tecnica delle modifiche proposte e i conseguenti aggiornamenti da apportare all'Allegato tecnico di AIA, con particolare riferimento ai paragrafi *D2.4 Emissioni in atmosfera* e *D3.1.3 Emissioni in atmosfera*;

Evidenziato che, con riferimento alla proposta relativa alla installazione di un ossidatore termico rigenerativo (RTO) per l'abbattimento dei flussi derivanti da:

- collettamento emissioni diffuse reparto estrusione (F02-F03-F07), attualmente inviate alla emissione E66, avente una portata di 6000 Nm³/h e dotata di abbattimento filtri a maniche. Tale emissione risulta autorizzata ma mai realizzata;
- sfiati dei serbatoi e dei reattori, attualmente inviati alla emissione E65, avente una portata di 350 Nm³/h e dotata di un sistema di abbattimento a umido. Tale emissione è attiva;

il progetto proposto prevede che il nuovo camino E66 sia collocato a valle del nuovo impianto di abbattimento (RTO), con una portata di 6.000 Nm³/h per poter rispondere alle esigenze di entrambi i reparti. Conseguentemente l'attuale emissione E65 relativa agli sfiati e serbatoi dei reattori verrà utilizzata solo in caso di emergenza (malfunzionamento sistema di abbattimento E66).

Gli inquinanti emessi dalla nuova E66 saranno pertanto principalmente prodotti di combustione (NO_x, SO_x, CO e un residuo di TVOC).

Considerato che la tecnologia e l'assetto emissivo proposti rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione attuale, si evidenziano per contro le seguenti criticità meritevoli di ulteriori approfondimenti:

- a. la tecnologia di abbattimento proposta non risponde alla richiesta di adeguamento alle BAT 9 e BAT 10 della BATC WGC (*DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica*) riportata al par. D.1 dell'allegato tecnico all' AIA vigente (DET-AMB 5223 del 24/09/2024).

Infatti il Gestore non ha motivato la scelta di non procedere al recupero dei composti organici presenti negli effluenti gassosi secondo quanto indicato nella BAT 9, formulando una proposta progettuale che prevede l'invio ad un trattamento di ossidazione termica rigenerativa. Tale soluzione prevede un'elevata efficienza di abbattimento dei composti organici volatili, ma non il recupero del calore secondario per il processo produttivo (es. generazione di aria, acqua calda, olio termico, vapore, elettricità o raffreddamento ad adsorbimento), requisito richiesto dalla BAT 10.

Questo aspetto necessita di ulteriori approfondimenti per valutare l'applicabilità del recupero energetico previsto dalla BAT10;

- b. dalla valutazione della variazione dei flussi di massa effettuata dal Gestore, si avrebbe un incremento delle emissioni degli inquinanti da combustione rispetto alla situazione autorizzata: in particolare per quanto riguarda NO_x, con l'attivazione della nuova E66 si avrebbe un incremento pari al 153% (da 4.914 kg/anno a 12.474 kg/anno). Tale stima considera il limite di NO_x per il RTO pari a 150 mg/Nm³, superiore al valore massimo dell'intervallo di BAT- AEL (5-130 mg/Nmc) riportato nella BAT 16.

È quindi necessario che il Gestore valuti il posizionamento dell'installazione rispetto al BAT AEL della BAT 16, anche tenendo conto che il PAIR 2030 identifica gli ossidi di azoto come inquinanti critici per l'area geografica di interesse.

Richiamate inoltre le indicazioni contenute nella Circolare della Regione Emilia-Romagna, Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, di cui alla nota Reg. PG /2008/187404 del 01/08/2008 avente ad oggetto *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D. Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004"*, con particolare riferimento al punto 1.1.1 Modifiche sostanziali (elenchi non esaustivi) nel quale sono considerate modifiche sostanziali dell'AIA *le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, derivanti da attività IPPC superiore al 50% indipendentemente dalle modalità con cui esse sono state fissate in AIA (Concentrazione, flussi di massa)";*

Ritenuto che la modifica proposta, comportante un aumento delle emissioni in termini di flusso di massa per gli inquinanti NOx e SOx pari al 153% rispetto al valore autorizzato in AIA, sia da considerarsi **sostanziale** e che pertanto il Gestore debba provvedere alla presentazione di istanza ai sensi del Dlgs 152/2006 art. 29-nonies comma 2.;

Richiamata la nota Arpae n.n.PG/2025/177278 del 07/10/2025 con la quale questa Agenzia ha comunicato al Gestore la **valutazione di sostanzialità** per i contenuti della modifica relativi all'installazione di un ossidatore termico rigenerativo (RTO) a sostituzione dell'attuale sistema di abbattimento ad umido degli sfiati dei reattori di polimerizzazione (E65); con la medesima nota Arpae SAC Ferrara ha inoltre specificato che ai fini dell'autorizzazione della modifica il Gestore dovrà presentare istanza di modifica sostanziale ai sensi del Dlgs 152/2006 art. 29-nonies comma 2.

Ritenuto inoltre che la modifica relativa alla adozione di una modalità alternativa di fusione del DMT (Dimetilterefalato) sia da considerare non sostanziale e assentibile nei termini di cui alla proposta del Gestore comunicata a mezzo del Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna in data 16/07/2025, con nota acquisita al PG/2025/127815 del 16/07/2025, con le necessarie modifiche paragrafi *D2.4 Emissioni in atmosfera* e *D3.1.3 Emissioni in atmosfera* dell'allegato tecnico all'AIA;

Valutato che tale modifica proposta comporta l'aggiornamento dell'Allegato tecnico paragrafi *D2.4 Emissioni in atmosfera* e *D3.1.3 Emissioni in atmosfera*;

Evidenziato inoltre che il Gestore, al fine dell'aggiornamento dell'AIA, ha trasmesso in data 08/10/2025 con nota assunta agli atti di Arpae al n.PG/2025/178300 del 9/10/2025 le seguenti planimetrie aggiornate, che localizzano la nuova emissione E71:

1. ALLEGATO 4 - "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA" (Plan.EG03_Individuazione camini di emissione in atmosfera_2025.10)
2. ALLEGATO 5 - "PLANIMETRIA RUMORE" (Plan.EG06_Sorgenti di rumore interne e punti di monitoraggio esterni_2025.10).

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Dato atto che in data 08/07/2025 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

1. **di confermare** al Gestore la **valutazione di sostanzialità di questa Autorità competente** di cui alla comunicazione inviata con nota Arpae n.PG/2025/177278 del 07/10/2025, relativa alla modifica comunicata a mezzo del Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna in data 16/07/2025, e acquisita agli atti di Arpae al n.PG/2025/127815 del 16/07/2025, avente ad oggetto l'installazione di un ossidatore termico rigenerativo (RTO) a sostituzione dell'attuale sistema di abbattimento ad umido degli sfiati dei reattori di polimerizzazione (E65), per l'autorizzazione della quale il Gestore dovrà presentare istanza di modifica sostanziale ai sensi del Dlgs 152/2006 art. 29-nonies comma 2.;
2. **di aggiornare**, con riferimento alla modifica relativa alla adozione di una modalità alternativa di fusione del DMT (Dimetiltereftalato) ritenuto assentibile, l'Allegato tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2024-1636 del 21/03/2024 e s.m.i., rilasciato alla **Società TAROPOL S.r.l.**, C.F. e P.I. 03019710346, con sede legale a Soragna (PR), via Diolo 57/A, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di tecnopolimeri poliesteri e poliammide (Punto 4.1 h dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ferrara (FE), Piazzale G. Donegani, 12, come di seguito descritto (aggiornamenti evidenziati in **grassetto**):

- A. Il paragrafo ***D2.4 Emissioni in atmosfera*** dell'Allegato tecnico di AIA, viene integralmente sostituito dal seguente:

D2.4 Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

- a. **Le emissioni in atmosfera autorizzate sono quelle denominate E19, E21, E24, E25, E26, E27, E34, E35, E36, E37, E38, E40, E42, E46, E47, E51, E90 (impianti di trattamento polveri generate dallo stoccaggio e dalla movimentazione di materie prime e di prodotti finiti), E50 (essiccatoio), E65, E88 e E89 (linee di polimerizzazione), E67, E69, E70 (linee compound), E91 (cappe di laboratorio), E85 (Linea 3 fusore DMT), e B101A e B101B (centrali termiche), riportate nell'Allegato 4 - "Planimetria emissioni in atmosfera".**
- b. Dall'impianto non dovranno originarsi altre emissioni assoggettate alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 oltre quelle indicate alla precedente lettera a).
- c. Gli impianti di captazione, aspirazione e trattamento delle polveri e delle emulsioni oleose (cicloni o filtri a tessuto o a coalescenza) e gli impianti di abbattimento a umido (Venturi) non sono soggetti ad alcuna fase transitoria e devono essere accesi prima dell'inizio dell'attività produttiva: pertanto le linee produttive non possono funzionare senza che gli impianti di aspirazione e i relativi impianti di abbattimento siano accesi.

- d. Gli impianti di captazione, aspirazione e trattamento di cui alla precedente lettera c), devono essere sottoposti con adeguata cadenza a idonea manutenzione al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate e il rispetto degli standard prestazionali. In caso di avaria che causi il malfunzionamento degli stessi, il Gestore dovrà provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel minor tempo possibile, con l'eventuale sostituzione degli stessi qualora non più efficienti al fine di garantire l'efficienza degli stessi e prevenire i danni ambientali.
- e. **Per l'attivazione e la messa a regime delle nuove emissioni E66, E67, E69, E70, E71 la riattivazione delle emissioni inattive E26, E34, E35, E36, E38, E40, E42, E46, E88, E89, E90 e per la riattivazione della emissione B101B dopo la sostituzione dell'impianto termico, il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:**
1. La data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) degli impianti di captazione, aspirazione e trattamento, devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAE e Comune.
 2. Entro un termine massimo di 60 giorni dalle relative date indicate al precedente punto 1, gli impianti di captazione, aspirazione e trattamento delle polveri e le linee di polimerizzazione (con i relativi sistemi di abbattimento a umido) devono essere messi a regime.
 3. Dalla data di messa a regime dei succitati impianti, ed entro 10 giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno tre controlli sulle relative nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno.
 4. Entro 30 giorni dalla data di messa a regime, di cui al precedente punto 3, il Gestore deve trasmettere i dati rilevati nei tre controlli ad ARPAE e Comune.
 5. In caso di attivazione parziale delle emissioni, la procedura di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere compiuta sia per l'attivazione parziale sia per l'attivazione completa degli impianti medesimi.
- f. Per tutte le emissioni in atmosfera autorizzate di cui alla precedente lettera a):
1. I camini devono avere un'altezza tale da essere almeno superiore al colmo del tetto e comunque devono rispettare quanto previsto in materia dal Regolamento di Igiene del Comune di Ferrara e posizionati in modo che non possano nuocere.
 2. I camini in cui si devono eseguire i controlli devono essere dotati di prese di misura posizionate in accordo a quanto indicato nei metodi di riferimento e dimensionate in accordo con ARPAE.
 3. Per quanto riguarda l'accessibilità per l'esecuzione dei controlli alle emissioni autorizzate, il Gestore è tenuto a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza.
 4. Per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli alle emissioni, la loro numerazione in modo indelebile, il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, possono essere verificati da

ARPAE, che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Nel caso tali prescrizioni non fossero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

5. I limiti da rispettare sono indicati nella tabella sottostante. Tali valori limite s'intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K, una pressione di 101,3 KPa, sul gas secco.

REPARTO / LINEA	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm³/h) valore medio giornaliero	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE		
						DURATA EMISSIONE	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO O LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
F05 / TRASPORTO GRANULO LINEA 1	E19	3.250	Polveri	2	C	5 ore/gg 7 gg/sett	16	26,5
F05 / TRASPORTO GRANULO LINEA 2	E21	3.250	Polveri	2	C	5 ore/gg 7 gg/sett	16	26,5
F06 / TRASPORTO GRANULO LINEA 15	E24	4.350	Polveri	2	C	6 ore/gg 7 gg/sett	16	26,5
F06 / TRASPORTO GRANULO LINEA 16	E25	4.350	Polveri	2	C	6 ore/gg 7 gg/sett	16	26,5
F06 / LINEA SILI OCTABIN	E26	2.500	Polveri	5	C	4 ore/gg 7 gg/sett	9	20
F06 / TRASPORTO GRANULO LINEA 17	E27	4.350	Polveri	2	C	6 ore/gg 7 gg/sett	16	26,5
F06 / LINEA SILI OCTABIN	E34	3.450	Polveri	2	C	6 ore/gg 7 gg/sett	1,5	21,5
F06 / LINEA SILI STOCCAGGIO	E35	3.450	Polveri	2	C	4 ore/gg 7 gg/sett	1,5	21,5
F06 / LINEA SILI AUTOCISTERNE	E36	2.600	Polveri	2	C	4 ore/gg 7 gg/sett	1,5	26
F06 / TRASPORTO PBF TQ	E37	3.000	Polveri	2	C	10 ore/gg 7 gg/sett	1,5	26
F06 / ASPIRATORE	E38	2.650	Polveri	2	C	5 ore/gg 7 gg/sett	1,5	26
F06 / ASPIRATORE	E40	3.000	Polveri	2	C	5 ore/gg 7 gg/sett	1,5	26
F06 / RIGRADORI E SILI STOCCAGGIO	E42	2.000	Polveri	4	C	10 ore/gg 7 gg/sett	12	25
F06 / ASPIRATORE	E46	2.000	Polveri	3	C	5 ore/gg 7 gg/sett	1,5	26
F06 / TRASPORTO PBF TQ	E47	2.000	Polveri	2	C	10 ore/gg 7 gg/sett	12	23,5
F05 / ESSICATORE PBT HM	E50	2.500	Polveri	4	FT	5 ore/gg 7 gg/sett	16	20

REPARTO / LINEA	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm³/h) valore medio giornaliero	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm³)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE		
						DURATA EMISSIONE	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO O LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
F02 / ROMPISACCHI PBT HM	E51	3.500	Polveri	4	FT	2,5 ore/gg 7 gg/sett	13	20
F02-F03-F07 / POLIMERIZZAZIONE E ESTRUSIONE	E65	350	TVOC	20	AUV	24 ore/gg 7 gg/sett	18	25
F02-F03-F07 / POLIMERIZZAZIONE E ESTRUSIONE	E66	6.000	TVOC nebbie oleose	20 3	FT	16 ore/gg 7 gg/sett	16	35
LINEA PILOTA COMPOUND	E67	1.500	COV (come TVOC) nebbie oleose	20 5	filtro a coalescenza	4 ore/gg 2 gg/sett	Da definire	Da definire
TRASPORTO GRANULO LINEA COMPOUND 140	E69	3.000	Polveri	2	FT	10 ore/gg 7 gg/sett	Da definire	Da definire
LINEA COMPOUND 140	E70	11.000	TVOC Nebbie Oleose	20 3	COA	10 ore/gg 7 gg/sett	Da definire	Da definire
LINEA F01 RICEZIONE E STOCCAGGIO DMT	E71	2.500	Polveri TVOC	3 20	FT	11 ore/gg 7 gg/sett	4	30
LINEA 3 FUSORE DMT	E85	3.000	Polveri TVOC	3 20	FT	4 ore/gg 7 gg/sett	14	21,5
PA02 / POLIMERIZZAZIONE E ESTRUSIONE	E88	1.500	TVOC	3	AUV	24 ore/gg 7 gg/sett	28	15
PA03 / RICIRCOLO ACQUE DI TAGLIO	E89	350	TVOC	20	AUV	24 ore/gg 7 gg/sett	27	8
PA01 / ROMPISACCHI CAPROLATTAME	E90	1.100	TVOC	20	FT	12 ore/gg 7 gg/sett	27	15
CAPPE LABORATORIO	E91	2.000	TVOC	5	AUV	8 ore/gg 7 gg/sett	6	25
CENTRALE TERMICA	B101A	2.500**	NOx Polveri* SOx* CO	150 5 35 ****	/	24 ore/gg 7 gg/sett	5	70
CENTRALE TERMICA***	B101B	3.900	NOx Polveri* SOx* CO	100***** 5 35 ****	/	24 ore/gg 7 gg/sett	5	70

*il valore limite di emissione si intende rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

** Il valore della portata sarà pari a 3900 Nm³/h fino alla data di messa a regime del nuovo impianto termico

*** Le centrali termiche sono in esercizio in maniera alternativa, una viene mantenuta come back up dell'altra

****Fino alla sostituzione con il nuovo impianto termico, il limite per NO_x è di 150 mg/Nm³

L'ossigeno di riferimento per le emissioni B101A e B101B/D si intende pari al 3%,

6. Gli impianti di aspirazione e i relativi impianti di abbattimento devono essere accesi prima dell'inizio dell'attività produttiva: pertanto le linee produttive non possono funzionare senza che gli impianti di aspirazione e i relativi impianti di abbattimento siano regolarmente funzionanti.

7. In caso di malfunzionamento degli impianti di abbattimento, il Gestore deve immediatamente cessare le attività ad essi collegati.

g. Per le emissioni delle 2 centrali termiche **B101A e B101B**, il Gestore dovrà:

1. provvedere alla registrazione su registro dei periodi di funzionamento nelle due differenti condizioni, dei consumi relativi dei due combustibili e degli interventi di manutenzione svolti,
2. tarare e mantenere efficiente la strumentazione delle stazioni di analisi delle emissioni per il controllo della combustione (O₂ e CO),
3. effettuare gli autocontrolli di tali emissioni frequenze e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D3**).

h. Il Gestore deve adottare opportuni accorgimenti e piani di manutenzione e verifica, in modo da minimizzare le emissioni diffuse, fuggitive e eccezionali derivate dalle attività dello stabilimento, con particolare riferimento alle polveri.

i. Nel caso si verificassero problematiche causate da emissioni diffuse, fuggitive e/o eccezionali, a seguito di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti. Di tali interventi dovrà essere conservata prova documentale e tenute le debite registrazioni su apposito registro.

j. Il Gestore è tenuto a effettuare gli autocontrolli delle emissioni convogliate, diffuse, fuggitive e/o eccezionali con le frequenze e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D3**).

B. Il paragrafo **D3.1.3 Emissioni in atmosfera** dell'Allegato tecnico di AIA, viene integralmente sostituito dal seguente:

D3.1.3 Emissioni in atmosfera

Attività	Dettaglio	Parametri	Unità di misura	Metodo analitico	Frequenza controllo		Report annuale Gestore
					Gestore	Arpae	
Campionamento emissioni trasporto e stoccaggio	E19, E21, E24, E25, E26, E27, E34, E35, E36, E37, E38, E40, E42, E46, E47, E50, E51, E69,	Polveri	mg/Nm ³	¹	Annuale ²	come da programmazione regionale	x
Campionamento emissioni polimerizzazione e estrusione	E65, E66, E70, E89, E90, E91	TCOV, nebbie oleose	mg/Nm ³	¹	Semestrale ³	come da programmazione regionale	x
Carico e trasferimento DMT solido	E85, E71	Polveri TVOC	mg/Nm ³	¹	Annuale	come da programmazione regionale	x
Emissioni Impianti termici	B101A, B101B	NOx Polveri SOx CO ⁴	mg/Nm ³	¹	semestrale sia con metano, sia con metanolo	come da programmazione regionale	x
Emissioni fugitive	Monitoraggio LDAR				quinquennale	Verifica visiva e documentale in sede di ispezione	x
Emissioni diffuse non fugitive	stima/ misura delle emissioni prodotte non fugitive	polveri COV			Annuale ⁵	Verifica visiva e documentale in sede di ispezione	x

¹ I metodi utilizzabili sono riportati di seguito. Il Gestore potrà utilizzare altre metodiche che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori ai metodi indicati nella tabella sottostante comunicandoli preventivamente all'Ente di controllo, ai fini della loro approvazione

Sostanza/Parametro dell'emissione	Metodiche EN	Metodiche di qualità scientifica equivalente
Portata	UNI EN 16911-1:2013	
Ossigeno	UNI EN 14789:2017	
Vapore acqueo	UNI EN 14790:2017	
Polveri	UNI EN 13284-1 e 2:2017	
TVOC	UNI EN 12619: 2013	
NOx	UNI EN 14792:2017	
SOx	UNI EN 14791:2017	
CO	UNI EN 15058:2017	
Emissioni diffuse COV	UNI EN 17628	

²La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni, se si dimostra che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

³La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta all'anno se si dimostra che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

⁴Le BAT 16 e 36 (BATC WGC) non prevedono limiti per il parametro CO, ma indicano come valore medio nel periodo di campionamento l'intervallo 4-50 mg/Nm³

⁵La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta ad una volta ogni 5 anni se le emissioni non fugitive sono quantificate per mezzo di misurazioni

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

3. **di sostituire** l'Allegato tecnico di AIA con una versione aggiornata come descritto ai punti precedenti, (**Allegato 1** alla presente determinazione di cui è parte integrante);
4. **di sostituire** con una versione aggiornata l'ALLEGATO 4 - "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA" e ALLEGATO 5 - "PLANIMETRIA RUMORE" dell'Allegato tecnico, quali parti integranti della presente determinazione;
5. **di riportare** gli allegati dell'Allegato tecnico di AIA, ancorché non modificati, di seguito elencati, parti integranti della presente determinazione:
 - ALLEGATO 1 - "SCHEMI A BLOCCHI DEI CICLI PRODUTTIVI" ;
 - ALLEGATO 2 - "PLANIMETRIA GENERALE E AREE DEPOSITI MATERIALI E RIFIUTI";
 - ALLEGATO 3 - "PLANIMETRIA RETI FOGNARIE E SCARICHI IDRICI";
 - ALLEGATO 6 - "PLANIMETRIA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO";
 - ALLEGATO 7 - "CONFRONTO CON LE BAT DI SETTORE".

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'Atto n. DET-AMB-2024-1636 del 21/03/2024 e s.m.i, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC al SUAP del Comune di Ferrara che provvederà al rilascio al Gestore **Società TAROPOL S.r.l.** ed alla trasmissione all'Ufficio Ambiente del Comune di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.